CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PIE - SCPIE - 0017890 - Uscita - 28/12/2022 - 15:41

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Bosconero (TO)

Oggetto: Relazione sui rendiconti 2019 e 2020 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Bosconero - Richiesta istruttoria

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sui rendiconti degli anni 2019 e 2020, effettuata anche sulla base della relazione trasmessa dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro venti giorni dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento.*

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Diego Poggi
firmato digitalmente

DIEGO MARIA POGGI
CORTE DEI CONTI/80218670588
15.11.2022 07:29:48
GMT+01:00

CORTE DEI CONTI
Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671
e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

ENTE: Comune di Bosconero (TO)

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2020, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del comune di Perrero, si riscontra quanto segue:

1. Risultato di amministrazione – Parte accantonata

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2019 e 2020, estratti dalla BDAP, emerge una quota accantonata del risultato di amministrazione in crescita.

Complessivamente infatti il FCDE si incrementa a euro 293.453,69 nel 2019 e arriva ad euro 424.924,98 al 31 dicembre 2020. Dalla consultazione degli altri schemi di bilancio risulterebbe che per entrambi gli esercizi lo stanziamento a tale fine costituito in bilancio sia risultato non capiente, imponendo all'amministrazione di operare ulteriori accantonamenti al fondo in sede di rendiconto.

Ferme restando le oggettive difficoltà operative dovute alla pandemia e alla conseguente sospensione delle attività esattive, i fenomeni in parola paiono segnalare una certa difficoltà nella riscossione delle entrate proprie.

Pertanto si invita a relazionare sul punto, evidenziando l'evoluzione dei fenomeni all'attualità e le conseguenti azioni poste in atto dal Vs comune.

In secondo luogo, nel 2019 si rileva, nell'ambito degli accantonamenti nel risultato di amministrazione, l'allocazione di euro 386.285,24 (al 31/12/2018 accantonati a titolo di "fondo contenzioso") tra gli "altri accantonamenti", con la causale "passività presunte partecipate".

Nel 2020 il medesimo accantonamento risulta ridotto a euro 345.000,00.

Giacché dall'ultima delibera di ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'ente risulterebbe censita unicamente la quota dello 0,17% del capitale nella società PROVANA S.p.A. in liquidazione (e, tramite essa, quota dello 0,17% nella controllata al 100% Provana Calore S.r.l.) e che i risultati di esercizio della medesima (perdita di euro 562.563,38 nell'esercizio 2019) non parrebbero giustificare l'entità dell'accantonamento nella misura indicata dall'amministrazione, si invita l'ente a relazionare compiutamente, fornendo adeguati elementi di conoscenza, in merito ai fenomeni emersi dalle suddette movimentazioni, e precisamente:

mantenimento di fondo contenzioso per euro 386.285,24 fino al 31/12/2018;

costituzione di fondo per "passività presunte partecipate" per euro 386.285,24 al 31/12/2019, con contestuale azzeramento del fondo contenzioso;

mantenimento del fondo per "passività presunte partecipate" per euro 345.000,00 al 31/12/2020.

2. Cassa vincolata

Il fondo cassa al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 678.004,87 e, secondo quanto riportato nel questionario al consuntivo, è interamente costituito da risorse "libere" dal momento che alla domanda relativa al corretto aggiornamento della giacenza di cassa vincolata viene data risposta "*non ricorre la fattispecie*" e contestualmente non vengono compilate le relative tabelle della Sezione I.I del medesimo questionario.

L'assenza di cassa vincolata è confermata dall'Organo di revisione anche nella relazione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 11). Lo stesso fenomeno si riscontra nell'anno 2019.

In proposito, si ricorda che la gestione della cassa vincolata è disciplinata dagli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i), TUEL e deve avvenire nel rispetto dei principi contabili 10.1 e segg., di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. Le entrate vincolate possono essere utilizzate in termini di cassa esclusivamente nei limiti e con le prescrizioni dell'articolo 195 del TUEL.

Sullo stesso tema si segnala la deliberazione delle Sezione Autonomie di questa Corte n. 31/2015, con la quale sono state approvate linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate.

Tenuto conto di quanto sopra, si invita l'Ente a confermare la corretta gestione della cassa vincolata nel rispetto della richiamata normativa, assicurando che la stessa avvenga per mezzo di idonee procedure interne.

3. Indicatore di tempestività dei pagamenti

Si invita a verificare la corretta alimentazione della banca dati sui pagamenti commerciali, in quanto alcuni prospetti trimestrali recano un dato incongruo, in quanto un valore negativo superiore a "-30 gg" sta a significare che l'amministrazione provvede al pagamento delle fatture ancora prima che le stesse le siano comunicate, in evidente contrasto con il principio della competenza finanziaria potenziata, che richiede il perfezionamento dell'obbligazione a livello giuridico